



Università degli studi di Messina imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n 67760 del 2010

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LO SVILUPPO DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' SULL'IMPIEGO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI A NORMA DEL REGOLAMENTO CE 853/2004

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, in seguito denominata "Azienda", con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, C.F. e P.I. 06593810481, rappresentata dal Dr. Renzo Berti, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale

E

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Via G. Palatucci, Polo Universitario dell'Annunziata, CAP 98168; Partita Iva 00724160833, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore, Prof. Francesco Abbate, nato a Messina il 01/01/1964 di seguito denominato "Dipartimento"

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Azienda – Area Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - e il Dipartimento – Unità di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale-, sono interessate a sviluppare uno studio di fattibilità sull'impiego di tecnologie innovative ed algoritmi di intelligenza artificiale per il miglioramento dell'organizzazione dei controlli ufficiali ai sensi del Regolamento CE 853/2004;
- la suddetta attività non pregiudica il normale svolgimento delle funzioni istituzionali delle parti;
- gli esiti dello studio saranno messi a comune utilità delle parti

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione oggetto del presente accordo si pone l'obiettivo di studiare la possibilità di applicare l'intelligenza artificiale alla programmazione e alla pianificazione dei controlli ufficiali a norma del Regolamento Ce 853/2004.

L'Area SPVeSA dell'USL Toscana Centro si impegna a fornire al Dipartimento i dati in proprio possesso relativi agli esiti dell'attività ispettiva svolta, negli ultimi cinque anni, negli stabilimenti riconosciuti Regolamento Ce 853/2004 presenti nel territorio di propria competenza.

Tali informazioni riguarderanno la tipologia degli stabilimenti così come verrà definita e categorizzata



nel corso dello studio, la valutazione dei rischi e il livello di rischio assegnato ai singoli stabilimenti e, quindi, la tipologia e gravità delle non conformità rilevate.

Tali informazioni hanno carattere pubblico a norma dell'art. 11 del Reg. Ue 2017/625 che impone: *“Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.”*

Tali informazioni saranno fornite in formato PDF senza ulteriori condizioni di protezione del dato.

Il Dipartimento si impegna ad elaborare i dati tramite un software di intelligenza artificiale in proprio possesso e a discutere, in job progress, i risultati derivanti dall'elaborazione dei dati. Il prodotto atteso riguarda la definizione della probabilità di presenza di elementi critici per la sicurezza alimentare nelle diverse tipologie di stabilimento e quindi l'elaborazione di uno schema ispettivo basato sull'intensità di rischio come richiesto dalla normativa europea di settore vigente ed in particolare dal Reg. Ce 178/2002.

Art. 3 – DURATA

La durata del presente atto è stabilita a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i sottoscrittori fino al **31.12.2026**. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza, entrambe avranno la facoltà di recedere dal presente accordo di collaborazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi tramite PEC istituzionale.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

Art. 4 - CONFLITTO D'INTERESSI, CORRUZIONE E TRASPARENZA

Le parti si impegnano a:

- rispettare la normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), e nello specifico, al rispetto dei rispettivi Piani triennali integrati di attività e organizzazione (PIAO) approvati con apposita deliberazione e dei Codici etici e di comportamento aziendali e d'Ateneo applicabili per la parte di specifica competenza;
- far rispettare ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lgs 165/2001 art. 53, e L.412/91 e smi.

I professionisti coinvolti nell'attività oggetto del presente atto si astengono dall'operare in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, con le Parti; sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e danno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

Le parti si riservano di sospendere la presente convenzione qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività.

Art. 5 – ONERI E IMPEGNI

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 del presente accordo, le parti collaboreranno tra di loro, impegnandosi reciprocamente a mettere a disposizione le risorse umane interne, le banche dati, la strumentazione informatica e metodologica in possesso, ciascuno in conformità alle rispettive normative e senza comportare oneri aggiuntivi di spesa.

Art. 6 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ

Le attività oggetto dell'accordo saranno pianificate, gestite e controllate da un gruppo di lavoro che avrà come responsabile scientifico:

per l'AUSL: **dr. Stefano Pardini**

per il Dipartimento: **dr. Luca Nalbone**

Eventuali sostituzioni dei coordinatori dell'attività dovranno essere espressamente approvate dalle Parti.



Le parti s'impegnano, inoltre, nei limiti delle condizioni di riservatezza esistenti, a condividere le informazioni e i dati necessari in loro possesso utili per l'effettuazione delle attività in oggetto.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, nella misura in cui le attività conseguenti al presente atto comportino il trattamento dei dati personali, provvederanno, ciascuna nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, al trattamento dei soli dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità di cui al presente atto e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679. Tale strumento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto. Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione del presente atto non dovranno, in alcuna forma, essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle parti e/o da chiunque collabori con loro per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Le parti si impegnano, altresì a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.lgs 196/2003 e s.m.i.

Le Parti si impegnano a non divulgare dati, informazioni e/o risultati derivanti dalle attività aventi carattere di riservatezza.

In particolare, a tutela degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8 del Reg. Ue 2017/625 l'Area SPVeSA dell'USL Toscana Centro s'impegna a non divulgare alcuna informazione se coperta, per sua natura, da segreto professionale, s'impegna inoltre a coprire con l'anonimato gli stabilimenti oggetto di attività ispettiva dalla quale saranno tratte le informazioni in questione.

Titolari del trattamento sono ognuno per il loro ambito l'Azienda Usl Toscana Centro e l'Università di Messina.

Art. 8 – PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

I dati e i risultati dell'attività oggetto della collaborazione appartengono ad entrambe le Parti e potranno essere diffusi nella forma di scritti, pubblicazioni, report, presentazioni a seminari o convegni, secondo le modalità fra esse concordate, citando l'origine dei dati e comunque nell'ambito di compiti istituzionali.

Le Parti concordano di attivare e mantenere azioni comuni di valorizzazione e disseminazione dei risultati della collaborazione.

L'eventuale pubblicazione dei risultati delle ricerche oggetto della presente collaborazione è condizionata al rispetto di quanto stabilito all'articolo trasparenza del presente accordo.

Art. 9 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Il Dipartimento è consapevole, accetta e autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente atto e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda, nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Si impegna, altresì, per la parte di propria competenza, al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii., nonché al D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.

Art. 10 – RECESSO

Qualora una delle Parti ponga in essere inadempienze o comportamenti tali da compromettere il buon esito del progetto e/o il raggiungimento dei risultati prefissati, l'altra parte potrà recedere dal presente accordo previa comunicazione scritta.



Art. 11 – REPERTORIO

Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Il presente atto consta di n. 14 articoli, n. 4 pagine ed è conservato agli atti.

Art. 12 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Messina che provvederà all'assolvimento in modo virtuale, autorizzazione Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale e residuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita al foro competente per legge. A tal fine, le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa formale rinvio alle norme di legge vigenti e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Direttore Dipartimento Prevenzione
Dr. Renzo Berti

Per il Dipartimento di Scienze Veterinarie
Il Direttore
Prof. Francesco Abbate